

COMUNE DI CISANO SUL NEVA
Provincia di Savona

**ORDINANZA SINDACALE
N. 15 DEL 25.07.2024**

OGGETTO: DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEI MATERIALI VEGETALI IN CONFORMITA' AL DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE LIGURIA N. 4926 DEL 24.07.2024

IL SINDACO

VISTO :

- la L.R. 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”;
- la L.R. 17/02/2000 n. 9 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio”;
- la L. 21/11/2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” come modificata dal Decreto-legge 120/2021, convertito con modificazioni dalla L.8 novembre 2021, n.155 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
- l’art. 182, comma 6-bis del D.lgs 152/2006, come modificato ed integrato dall’ art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014, che recita “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. **Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.** I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili ;
- il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con la DGR 1540/2015, aggiornato con la DGR n. 825/2000, e con DGR 818/2022 con la quale la Giunta regionale ha apportato ulteriori modifiche al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
- Le elaborazioni rilevate dal modello di previsione rischio incendi del Servizio Previsione Incendi Regione Liguria (SPIRL), presso il Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR) di Sarzana, le quali prevedono una potenziale crescita del livello di rischio incendio per i prossimi giorni;

RICHIAMATO il Decreto dirigenziale Regione Liguria n. 4926 del 24.07.2024, con il quale proclamato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della l. r. 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e s.m.e i., a partire dalla ore 00:01 di Sabato 27/07/2024

fino alla cessazione dello stesso, che verrà disposta con provvedimento dirigenziale dalla Regione Liguria e con il quale è, contestualmente, vietato, su tutto il territorio regionale, l'abbruciamento di residui agricoli e forestali;

PRESO ATTO che con decreto sopra citato è, altresì, disposto il divieto di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio, in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 353/2000;

CONSIDERATO che su tutto il territorio regionale, si registra una condizione meteo climatica favorevole all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi, a causa anche della presenza di elevate temperature;

RITENUTO, pertanto, necessario, per le motivazioni di cui sopra e al fine di ottemperare alle disposizioni tese al divieto di abbruciamento, rappresentando detta pratica uno stato di necessità, oltre che, per tutelare la salute delle persone, di sospendere, dalle 00:01 di Sabato 27.07.2024 fino alla cessazione del divieto da parte di Regione Liguria, l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali, agricoli e dei materiali di cui all'art. 182, comma 6 bis del D.lgs 152/2006, per la salvaguardia e la tutela del territorio e della cittadinanza;

RICHIAMATO:

- quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 il quale dispone che "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

- i contenuti dell'art. 182 del Decreto Legislativo n.152/2006 il quale prevede che i Sindaci con propria ordinanza, fermo restando i limiti posti dalle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare l'abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana;

VERIFICATA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 351 del 04/08/1999 di attuazione della Direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art.50 del D.Lgs.267/2000;

- Lo statuto Comunale;

ORDINA

- 1) Per i motivi indicati in premessa ed in virtù del Decreto dirigenziale - Regione Liguria n. 4926 del 24.07.2024 e per le finalità di tutela della salute e dell'incolumità pubblica, il divieto, su tutto il territorio comunale, di abbruciamento di residui agricoli e forestali;
- 2) altresì, il divieto, senza eccezioni, in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 353/2000, delle seguenti pratiche :
 - a) Abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali, agricoli, stoppie, cippati e di qualsiasi tipologia di residui organici vegetali quali: foglie, frasche, residui di potatura e sfalci;
 - b) Accensione di fuochi
 - c) far brillare mine
 - d) l'uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli
 - e) l'uso di fornelli, inceneritori o motori che producano faville o braci
 - f) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
- 3) il divieto di dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali rifiuti urbani, plastiche, gomme, tessuti, carta e cartone, legname e materiali affini;
- 4) che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalle ore 00:01 del 27 Luglio 2024 fino alla cessazione che sarà indicata con successivo provvedimento dirigenziale dalla Regione Liguria;

AVVERTE

Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso:

- 1) dinanzi al TAR della Regione Liguria entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica, o, comunque, dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dal medesimo termine;
- 2) al Presidente della Repubblica (nei modi di cui all'art.8 e segg. DPR 1199/71) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza;

DISPONE INOLTRE

- l'immediata informazione alla cittadinanza cui è rivolto il presente provvedimento tramite la pubblicazione all'albo pretorio on line, sul sito web, sui canali social ed ogni altra forma ritenuta utile a fornire informazione in merito a quanto disposto;
- che sia fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare, il presente provvedimento;

- che la presente Ordinanza, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito del Comune di Cisano sul Neva

- La trasmissione di copia della presente:
 - Alla Prefettura della provincia di Savona;
 - Alla Regione Liguria;
 - Comando Legione Carabinieri Liguria, Stazione di Cisano sul Neva (SV);
 - Al Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Territoriale per l'Ambiente – stazione di Zuccarello (SV);
 - Alla Polizia Locale di Cisano sul Neva (SV) – Sede.

IL SINDACO
Massimo Niero